

Nei collabenti con il camino il salto di 2 classi è complicato

Luca Rollino

Il meccanismo del 110% ha improvvisamente attirato l'attenzione degli addetti ai lavori sui sistemi di generazione a biomassa, tra i quali possono essere annoverati anche stufe e camini.

Il Dlgs 192/2005, così come modificato dal Dlgs 48/2020, infatti, all'articolo 2 dà la definizione di impianto termico: si tratta di un «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (...)».

In base a tale definizione, ampliata rispetto al passato, qualsiasi sistema di generazione a biomassa viene considerato impianto. Dato che, se vi è un impianto, l'edificio da esso servito si considera riscaldato, la presenza di un camino o di una stufa garantiscono la possibilità di accesso all'ecobonus e al super ecobonus. La recente risposta 161 a interpello dell'agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che ai fini dell'ecobonus, per gli edifici collabenti (cioè crollanti), nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio sia dotato di impianto rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Dlgs 192/2005 e situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Il sistema dei valori

I sistemi a biomassa sono tra le tecnologie proposte per realizzare interventi trainanti su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, situati in aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/21470 n. 2015/2043. In tale caso il requisito tecnico richiesto dall'articolo 119 del Dl 34/2020 è relativo alle prestazioni emissive: si devono garantire i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto dell'Ambiente 186/2017. In aggiunta, si dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dal Dm del 26 giugno 2015 "Requisiti Minimi", che prevede al paragrafo 2.3 dell'Allegato 1 che l'installazione

di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime previste dalle specifiche norme di prodotto.

Doppio salto a rischio

Tuttavia, quella che può essere una opportunità per ottenere le detrazioni, rischia di diventare un grosso problema se si vuole garantire il duplice salto di classe energetica, necessario all'accesso al 110%.

Il motivo è nella modalità di calcolo della classe di efficienza energetica di un edificio, basata sulla valutazione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile: maggiore sarà tale valore, peggiore sarà la classe energetica. E questo dato è influenzato anche dal tipo di fonte o vettore energetico utilizzato. In base alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del Dm 26 giugno 2015, ogni unità di energia primaria derivata da biomassa solida contiene solo il 20% di energia primaria non rinnovabile, contro il 100% dei combustibili fossili.

Questo implica che, a parità di tutte le altre condizioni, per garantire la stessa classe energetica post intervento in un edificio in cui alla stufa si vada a sostituire una caldaia a condensazione, si dovrà ridurre a un quinto il fabbisogno energetico iniziale (tramite cappottatura e sostituzione ne infissi): il duplice salto di classe energetica diventa così particolarmente complicato. Per ovviare al problema, si può verificare che l'edificio di partenza sia privo di copertura o di pareti perimetrali: in tale caso, si rientra nella casistica per cui si può evitare di determinare la classe energetica di partenza (articolo 119, comma 1-quater del Dl 34/2020), purché a valle dell'intervento di riqualificazione si arrivi almeno in classe A1.

Tuttavia, la Risposta 161 aggiunge due ulteriori requisiti: deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito, e al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).



L'appuntamento

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare e casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus



IL QUESITO DEL LETTORE

Sismabonus senza il 50 per cento quando c'è incompatibilità

«Sono un commercialista che lavora nella zona del cratere del centro Italia. Leggendo l'articolo a pagina 29 del Sole 24 ore del 2 marzo sui contributi statali per la ricostruzione, ho notato che non viene considerato il secondo paragrafo del comma 4-ter dell'articolo 119 Dl 34/2020 su incentivi e contributi. Vi prego di approfondire la questione.

«I limiti delle spese, ammesse al bonus del 110%, sostenute per il recupero di fabbricati colpiti da un evento sismico, è aumentato del 50%, ma a condizione che non ci sia stato il contributo pubblico per la ricostruzione. Questa è la interpretazione che emerge dal difficile coordinamento tra i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 119 del Dl 34/2020. Un chiarimento che è stato sollecitato dai lettori che, a seguito della lettura del Sole 24 Ore del 2 marzo scorso, avevano rilevato come il paragrafo 2 del comma 4-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020 riporti che, nel caso del riconoscimento della maggiorazione del 50% dei limiti di spesa per gli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici post 2008 «gli incentivi sono

alternativi al contributo per la ricostruzione». Entrambe le norme sono state inserite dopo l'emanazione dell'articolo 119; in particolare il comma 4-ter è in vigore dal 14 ottobre 2020 e il comma 4-quater dal 1° gennaio 2021.

Il comma 4-ter dispone l'aumento del limite delle spese sia per gli interventi relativi al risparmio energetico, che per il sismabonus, per tutti gli interventi trainanti e trainati. Significa, per esempio, che in presenza di un intervento di isolamento termico in una abitazione singola il limite di spesa aumenta da 50.000 a 75.000 euro e così via per tutti gli altri lavori. Tuttavia l'ultimo periodo del medesimo comma dispone che in tal caso, ovvero in presenza della maggiorazione del 50% del limite di spesa, gli incentivi del superbonus del 110%, che sono fruibili per le spese necessarie al ripristino dei fabbricati abitativi danneggiati dal sisma, sono alternativi al contributo per la ricostruzione.

Quindi risulta non completo l'esempio pubblicato sul Sole del 2 marzo scorso: nell'esempio si ipotizza un intervento antisismico la cui spesa complessiva ammontava a 300.000 euro con un contributo pubblico di €. 160.000; la detrazione del 110% si deve fermare all'importo della spesa fino a 96.000

euro che trova ampia nella differenza fra spesa contributo pubblico e questo limite di spesa: maggiorazione del 50% € presenza anche di un pubblico.

Il comma successivo dell'articolo 119, dispendioso, che la detrazione spetta per la parte di contributo pubblico e ristrutturazione a seguito sismico. Il contributo incentivato del 110% si detrazione si applica: rimasta a carico del contribuente di ciò che ha ricevuto dalla Regione maggiorazione del 50% per i Comuni colpiti dopo il 1° aprile 2009, dichiarato lo stato di emergenza. In sostanza la commi porta a interpretazione: a) maggiorazione di spesa applica in presenza contributo pubblici due agevolazioni incompatibili; b) Se del bonus del 110% delle spese eccedente contributo pubblico maggiorazione de

—Gi